PERVENUTO NELLA SEGRETERIA
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI TRAPANI
In data 20.2.2018

TRIBUNALE DI TRAPANI

Sezione civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

I Giudici della Sezione Civile, Ufficio Esecuzioni Immobiliari,

facendo seguito alla nota della Presidente della Sezione Civile del Tribunale del 31.1.18,

dispongono che:

- a partire dal 19 febbraio 2018, si proceda alla obbligatoria pubblicità delle vendite immobiliari sul portale delle vendite pubbliche, prevista dal nuovo testo dell'art. 490 co.1° cpc.

Ogni altra forma di pubblicità prevista nelle direttive di delega andrà come prima eseguita.

- L'effettuazione della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche presuppone il pagamento del contributo alla pubblicazione, che al momento è pari ad €.100 per ogni lotto posto in vendita, e che va corrisposto per ogni tentativo di vendita.

- Sia il previo pagamento del contributo, che la pubblicazione, si effettuino a cura del professionista delegato alla vendita.

- In assenza di specifiche norme intertemporali, va applicata la regola del c.detto "*tempus regit actum*". Pertanto, la pubblicazione sul portale, previo pagamento del contributo, dovrà effettuarsi per tutti gli avvisi di vendita emessi dai delegati a partire dal 19 febbraio 2018 (compreso), indipendentemente dall'epoca in cui è stata delegata l'attività di vendita, ed anche quando trattasi di tentativi ulteriori.

- Ne consegue che il delegato, in previsione dell'emissione dell'avviso in detta epoca, dovrà richiedere ai creditori l'anticipazione delle somme necessarie al pagamento del contributo.

MANDA alla cancelleria per la comunicazione per pec a tutti i delegati, la comunicazione al COA di Trapani, la pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Trapani, 19 febbraio 2018

I Giudici della Sezione Civile

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

TRIBUNALE DI TRAPANI
Depositato in Cancelleria
oggi 20-2-18
Funz. Amministrativo
Antonio Tilotta

Vincenzo Cami

Carlo Salvatore Hamel

NB di seguito si riportano brevi istruzioni pratiche, nonché la normativa di riferimento

Brevi istruzioni pratiche per i professionisti delegati

Il portale delle vendite è raggiungibile al sito https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/

Le specifiche tecniche si trovano nella sezione "normativa", cui si accede da un link nella barra iniziale della pagina home.

Sempre in tale barra, digitando il link "faq", alla fine dell'elenco, si trova ulteriore link per il "manuale utente per l'inserimento e la gestione degli Avvisi di Vendita".

Sempre nell'elenco "faq", subito prima del manuale utente, ci sono le istruzioni per il pagamento del contributo alla pubblicazione ed il caricamento della relativa ricevuta.

//

Una volta effettuato il collegamento, per poter accedere alla sezione riservata occorre, di seguito:

-inserire la propria firma digitale;

-cliccare "accedi";

-digitare il proprio PIN (password principale per CNS);

-cliccare "accedi";

-specificare che l'accesso avviene quale soggetto legittimato alla pubblicazione;

-cliccare "accedi".

Si apre la pagina "ricerca inserzioni"

A quel punto occorre digitare sul pulsante "nuova inserzione" (sulla colonna di sinistra), e riempire i vari campi (in finestre successive, cui si accede con pulsante "conferma"), fino ad ottenere una schermata di riepilogo, ove occorrerà digitare:

"duplica" per conservare i dati nel sistema, in caso di ulteriori tentativi di vendita;

"carica RT" per immettere la ricevuta telematica di pagamento del contributo alla pubblicazione;

"pubblica" per terminare l'operazione di pubblicazione.

ATTENZIONE terminata l'operazione con "pubblica", il sistema non ammette correzioni. In caso di errori, dovrà pubblicarsi ex novo la vendita, pagando nuovamente il contributo.

VENDITE IMMOBILIARI

Obbligo di pubblicità sul portale delle vendite

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 490 co.1° cpc

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" (1).

...

(1) Comma sostituito dall'art. 13 co.1° lett b) n°1 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132,

//

art. 23, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. in l. 6 agosto 2015, n. 132.

2. Le disposizioni di cui .... all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1) .... si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

//

Articolo 161 quater disp att cpc

Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (1).

[I]. La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche (2). Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

[II[. Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

[III[. Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.

[IV[. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

//

Art. 4, comma 3-bis, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, conv., con modif., in l. 30 giugno 2016, n. 119

3-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, e' accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

//

Il DECRETO attestante la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2018

Da tale data il portale è operativo.

//

Le specifiche tecniche previste dall'art.161 quater disp att cpc sono state dapprima pubblicate soltanto nel portale delle vendite a luglio 2017, e successivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2018

La pubblicità sul portale è quindi obbligatoria a partire dal 19 FEBBRAIO 2018 (ovvero decorso il 30° giorno)

CONTRIBUTO ALLA PUBBLICAZIONE

Articolo 18 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115

Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche (1)

Art. 18-bis

1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall' articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 , convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché' per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 15, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132